



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI<br>DI CATANIA<br>Protocollo Generale |                  |
| 05/10/2023                                                  |                  |
| Prot. ..200062.....                                         | Tit....I Cl..3.. |
| Rep. Decreti ...3738.....                                   |                  |

## IL RETTORE

- Vista la l. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la Legge 18 marzo 1958, n. 311;
- visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e ss.mm. e ii.;
- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii.;
- vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.;
- visto il “*Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l'assunzione da parte del personale docente di incarichi extraistituzionali*”, emanato con D.R. n. 3375 del 26 agosto 2014 e ss.mm.;
- vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 28 settembre 2023, con la quale, previo parere espresso dal Senato accademico il 26 settembre 2023, è stato modificato il *Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l'assunzione da parte del personale docente di incarichi extraistituzionali*;
- tutto ciò premesso;

## DECRETA

### Art. 1

Sono emanate le seguenti modifiche al *Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l'assunzione da parte del personale docente di incarichi extraistituzionali*:

- L'art. 4, comma 1, lett. e) è modificato come segue:  
“*e) collaborazione scientifica e consulenza rese in qualità di esperto della disciplina - compresa la consulenza tecnica di parte - da intendersi come attività intellettuale, effettuata in forma non organizzata, svolta occasionalmente e saltuariamente, da concludersi con un parere, una relazione o uno studio, di importo fino a € 5.000,00, purché non anche in regime di partita IVA*”
- la lett. d), comma 2, dell'art. 5 è abrogata.

Il testo integrale modificato del Regolamento viene allegato al presente decreto, costituendone parte integrante.

### Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al regolamento di cui al precedente art. 1, le cui modifiche entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Catania, 05/10/2023

IL RETTORE  
(Prof. Francesco Priolo)

# **REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI**

## **TITOLO I REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ**

### **CAPO I Ambito di applicazione e disposizioni comuni**

#### **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento indica le attività non consentite, incompatibili e compatibili dei professori di ruolo ordinari, straordinari e associati, dei ricercatori di ruolo a tempo indeterminato confermati e non confermati, dei ricercatori a tempo determinato e degli assistenti ordinari del ruolo a esaurimento, di seguito denominati “docenti”, e detta i criteri e le procedure per il rilascio ai medesimi di autorizzazioni da parte dell’Università di Catania, di seguito denominata “Università”, in caso di proposta di conferimento di incarichi extraistituzionali.
2. Per incarichi extraistituzionali si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio e compatibili con gli obblighi istituzionali, svolti per conto di soggetti pubblici e privati diversi dall’Università in assenza di vincolo di subordinazione e non rientranti nella disciplina del “conto terzi”.
- 2 bis. L’Università, fermo restando il rispetto della normativa vigente e il regolare assolvimento degli obblighi istituzionali del personale docente, considera gli incarichi extraistituzionali uno degli strumenti per favorire la diffusione della conoscenza, una maggiore qualificazione della didattica e della ricerca nonché per concorrere allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio.
3. Il presente regolamento non si applica ai docenti dell’area medica, convenzionati, ai fini assistenziali, con le Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente allo svolgimento dell’attività libero-professionale, per la quale rimane ferma la normativa speciale in materia.
4. Per tutto quanto non disciplinato dai seguenti articoli, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

#### **Articolo 2 – Attività incompatibili e conflitto di interessi**

1. La posizione del personale di cui all’art. 1 del presente regolamento è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria.
2. E’ fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di “spin off” o di “start up” universitari, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo quanto previsto dal Regolamento d’Ateneo in materia di “spin off o start up universitari” e dall’art. 5 del presente regolamento.
3. Non è consentito svolgere, anche indirettamente e anche nell’ambito di società aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, attività o assumere incarichi che possano determinare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Università, ovvero situazioni nelle quali la prestazione oggetto dell’incarico possa essere svolta dall’Università stessa o costituisca, anche in relazione ai compensi percepiti, un centro di interessi prevalente rispetto al ruolo universitario: a tal fine si considerano gli incarichi reiterati e più volte rinnovati dallo stesso committente, ovvero gli incarichi che determinino un impegno orario extraistituzionale complessivo superiore a 400 ore annue.
4. È fatta salva la possibilità di esercizio di cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall’Università, o che siano emanazione della stessa, qualora l’incarico sia conferito dall’Università medesima.
5. Sono, altresì, vietati gli incarichi che arrechino danno all’immagine dell’Università, che siano in contrasto con i fini istituzionali dello stesso o per i quali esistano ragioni ostative di opportunità. L’esistenza di tali incompatibilità è valutata in concreto, anche in relazione alla posizione e alle funzioni esercitate dal docente.
6. È vietato, in ogni caso, prestare attività formativa, didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla preparazione degli esami universitari e al completamento dei curricula degli studi universitari, quali servizi a pagamento a favore di studenti, società, enti od organismi che prestino servizi per gli stessi.
- 6 bis. Si configura, in ogni caso, come conflitto d’interesse l’assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l’Ateneo, o di incarichi assunti in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l’Ateneo.

7. Resta ferma la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici o privati ai sensi della normativa vigente.

## **CAPO II**

### **Disposizioni per i docenti a tempo pieno**

#### **Articolo 3 - Attività incompatibili**

1. I soggetti di cui al presente capo non possono esercitare attività libero-professionali. Tali sono le attività non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, prestate a favore di terzi, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o che abbiano il carattere dell'abitudine, sistematicità e continuità.

#### **Articolo 4 - Attività compatibili e soggette a comunicazione**

1. I soggetti di cui al presente capo, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, possono svolgere, liberamente, anche con retribuzione, e con il solo obbligo di comunicazione preventiva al rettore, le seguenti attività:

- a) valutazione e referaggio;
  - b) partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca;
  - c) partecipazione a conferenze, convegni e seminari, anche in qualità di relatore;
  - d) lezioni e seminari di carattere occasionale, non configurabili come corsi o moduli didattici;
  - e) collaborazione scientifica e consulenza rese in qualità di esperto della disciplina - compresa la consulenza tecnica di parte - da intendersi come attività intellettuale, effettuata in forma non organizzata, svolta occasionalmente e saltuariamente, da concludersi con un parere, una relazione o uno studio, anche in regime di partita IVA;
  - f) perizie giudiziarie;
  - fl) partecipazione a concorsi di progettazione, fermo restando che eventuali incarichi libero-professionali conseguenti all'aggiudicazione del concorso, anche se previsti dal bando, richiedono il passaggio del docente al regime di impegno a tempo definito;
  - g) comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali;
  - h) incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
  - i) partecipazione a commissioni di concorso o di esami per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta da norme, in quanto rientrante nelle funzioni accademiche e in quelle ad esse connesse;
  - l) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale;
  - m) incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
  - n) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
2. Nel caso in cui lo svolgimento di alcune delle attività si ponga in contrasto con le previsioni di cui all'art. 2 del presente regolamento, il rettore, invita, con provvedimento motivato, l'interessato a cessare dallo svolgimento dell'attività medesima.
3. I sopraelencati incarichi, se non retribuiti ai sensi dell'art. 53, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001, non necessitano della suindicata comunicazione al rettore.

#### **Articolo 5 - Attività compatibili previa autorizzazione**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, i soggetti di cui al presente capo non possono svolgere, senza preventiva autorizzazione da parte del rettore, incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio svolti per conto di soggetti pubblici e privati diversi dall'Ateneo, in assenza di vincolo di subordinazione e non rientranti nella disciplina del conto terzi.
2. Sono soggetti ad autorizzazione del rettore:
- a) incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di ricerca e di didattica configurabili, come corsi o moduli didattici, presso università, enti pubblici e privati senza scopo di lucro; nel caso in cui al docente vengano affidati compiti didattici o attività scientifica da un altro Ateneo o da un ente di ricerca, al fine di essere conteggiato come docente dell'Ateneo o dall'ente di ricerca che affida l'incarico, occorre stipulare un'apposita convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010;
  - al) assunzione di cariche direttive o amministrative negli "spin off" o "start up" dell'Università di Catania;
  - b) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro;

- b1) attività, comunque svolte, per conto e su designazione di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
  - b2) partecipazione, senza poteri gestionali, ad organi di enti pubblici e privati, ad eccezione delle ipotesi di designazione o delega da parte dell'Ateneo, per le quali non è necessaria la previa autorizzazione;
  - c) partecipazioni a commissioni di concorso o di esame, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera i);
  - d) *Abrogato*
  - e) partecipazioni a commissioni giudicatrici di procedure ex d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - f) attività di arbitro o di segretario di arbitrato.
3. Non possono in ogni caso essere autorizzate le attività previste dal presente articolo qualora esse rientrino nella previsione di cui all'art. 2.

### **CAPO III**

#### **Disposizioni per docenti a tempo definito**

##### **Articolo 6 - Attività consentite e attività per le quali è prevista l'autorizzazione**

1. I soggetti di cui al presente capo possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 2.
2. Il personale interessato è tenuto a comunicare tempestivamente al rettore eventuali situazioni di conflitto di interesse effettive o potenziali, che possono determinarsi nello svolgimento di attività o assunzioni di incarico.
3. Il rettore verifica la compatibilità dello svolgimento di tali attività con le previsioni dell'art. 2 del presente regolamento. Nel caso in cui lo svolgimento di alcune delle attività si ponga in contrasto con le previsioni regolamentari sopra richiamate, invita con provvedimento motivato l'interessato a cessare dallo svolgimento dell'attività medesima.
4. I soggetti di cui al comma 1, previa autorizzazione del Rettore, che ne valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali nonché il rispetto del divieto di concorrenza e di conflitto di interesse, possono, altresì, svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, ai sensi dell'art. 6, comma 12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di ricerca e di didattica configurabili, come corsi o moduli didattici, presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro.

### **TITOLO II**

#### **Autorizzazioni, controlli e sanzioni**

### **CAPO I**

#### **Procedura di autorizzazione**

##### **Articolo 7 – Domanda di autorizzazione**

1. La richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrata dal docente interessato oppure dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico, al rettore, con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell'attività extraistituzionale e comunque preliminarmente all'accettazione dell'incarico, anche a mezzo di posta elettronica.
2. La richiesta dovrà recare il nome del docente al quale viene proposto l'incarico, il soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico (denominazione e partita IVA/codice fiscale), l'oggetto dell'incarico, le modalità di svolgimento dell'incarico, con riferimento alla decorrenza iniziale, al luogo, alla durata, all'impegno effettivamente richiesto e l'importo del compenso, ancorché presunto.
3. L'interessato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dovrà produrre dichiarazione in cui evidenzierà l'eventuale contemporaneo svolgimento con altri incarichi già conferiti o autorizzati.

##### **Articolo 8 – Criteri per il conferimento dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione viene rilasciata dal rettore, dopo aver acquisito il parere favorevole del direttore del dipartimento di afferenza del docente interessato che verificherà la conformità della prestazione rispetto al campo disciplinare proprio del docente e la compatibilità con l'assolvimento dei compiti istituzionali.
2. Le autorizzazioni ai docenti che ricoprono cariche monocratiche sono concesse dal Consiglio di amministrazione.

## **Articolo 9 – Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Nel rilascio dell'autorizzazione deve essere valutato che l'incarico:
  - a) sia compatibile con la disciplina di cui all'art. 2 del presente regolamento;
  - b) non rechi pregiudizio allo svolgimento delle attività istituzionali;
  - c) non dia luogo a situazioni che, avvantaggiando il soggetto a favore del quale verrebbe svolto l'incarico, comportino di conseguenza situazioni di svantaggio economico per l'Ateneo;
  - d) possa contribuire a creare o a rafforzare rapporti con soggetti pubblici o privati di particolare interesse per l'Ateneo.
2. Nell'ipotesi in cui il pregiudizio derivi dalla contestualità dell'espletamento di incarichi, l'interessato può rinunciare all'incarico precedente, esonerando, comunque, l'Università da responsabilità derivanti dal recesso.

## **Articolo 10 – Termini per il rilascio dell'autorizzazione**

1. L'Università è tenuta a pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione non oltre 45 giorni dalla ricezione della stessa richiesta, motivando l'eventuale provvedimento di diniego.
2. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazione pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata.
3. In caso di provvedimento sfavorevole o di mancato provvedimento nei termini, l'interessato può produrre entro 15 giorni motivata richiesta di riesame al Consiglio di amministrazione che si pronuncia in via definitiva nella prima adunanza utile.

## **CAPO II Attività di controllo**

### **Articolo 11 – Controlli e sanzioni**

1. In caso di svolgimento di incarico senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibile con i compiti ed i doveri istituzionali, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto dell'entrata del bilancio universitario per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
2. Per gli incarichi in corso di svolgimento, per i quali sia già iniziata l'attività prima della autorizzazione o non sia stata eliminata la situazione di incompatibilità, il rettore in via preliminare diffida formalmente il dipendente affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, senza preclusione dell'azione disciplinare, anche in caso di ottemperanza dell'interessato.

## **TITOLO III**

### **Articolo 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.